

Comunicazione n. 1 del 26.08.2014

A seguito dei numerosi quesiti giunti a proposito dell'avviso pubblico, DM Mipaaf n. 3390 del 31 luglio 2014, destinato al finanziamento di progetti connessi alle attività dell'esposizione universale – EXPO Milano 2015, si precisa quanto segue:

- a) I proponenti debbono soddisfare tutti i requisiti elencati all'art. 3 del DM n.3390 del 31 luglio 2014.
- b) I proponenti, in virtù dell'art.3 lett. c) dell'invito nonché della normativa generale che costituisce parte integrante del succitato decreto, possono presentarsi in forma associata quale consorzio o associazione temporanea (anche costituenda) di imprese.
- c) Nel caso i proponenti decidano di presentare una domanda in forma associata, gli stessi dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'impegno a costituirsi (nel caso di costituendo raggruppamento) o l'atto notarile di costituzione (nel caso di costituito raggruppamento), firmato da ciascuna delle aziende partecipanti.
- d) Come indicato anche nella nota a margine della scheda di partecipazione, nel caso di raggruppamenti l'Allegato II all'Invito dovrà essere compilato da ciascuna delle aziende partecipanti.
- e) Allo stesso modo, in caso di raggruppamento, le dichiarazioni in merito agli aiuti di stato dovranno essere compilati da ciascun componente del raggruppamento, per i campi di pertinenza in funzione della propria natura giuridica.
- f) In caso di Consorzi, i proponenti dovranno presentare lo statuto del consorzio, la delibera dell'organo direttivo che sancisce la decisione del medesimo consorzio a presentare il progetto.
- g) Ai sensi dell'invito ogni beneficiario può presentare o un solo progetto contenente più azioni, come indicate all'art.4, o più progetti per azioni diverse. In ogni caso sarà approvato un solo progetto (quello con la migliore valutazione) per singolo beneficiario e saranno presi in considerazione i progetti pervenuti in ordine di arrivo e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
- h) Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) dell'invito, i contributi non sono cumulabili. Ne discende che potrà essere assentito un solo contributo per soggetto proponente. In altri termini, la partecipazione alle forme di raggruppamento previste nell'invito, segnatamente ATS e ATI, e l'eventuale presentazione di un secondo progetto da parte di uno stesso soggetto, in forma singola o differentemente associata, non darà luogo ad ulteriore finanziamento.
- i) Nel caso in cui il proponente sia una Università, si intende per beneficiario sostanziale il Dipartimento dell'Università che ha in carico il progetto presentato. Pertanto la medesima Università potrà presentare più progetti, purché in capo a Dipartimenti differenti, senza incorrere nella fattispecie indicata al punto precedente.
- j) L'esenzione *de Minimis* non si applica agli Enti Pubblici che non rivestano natura economico-commerciale. Pertanto i comuni, le università, le regioni e le amministrazioni centrali sono esenti da tale obbligo. Per quanto concerne gli enti strumentali/vigilati, l'applicazione o meno della normativa *de minimis* dipende dalla loro natura "di scopo".
- k) Anche per quanto riguarda aggregazioni di più soggetti di natura pubblica, la domanda di presentazione bisognerà specificare esattamente tutti i componenti del raggruppamento, con le relative delibere degli organi di controllo/decisionali che si impegnino a realizzare il progetto presentato nei modi e nei termini previsti dal progetto. Ogni soggetto partecipante dovrà comunque compilare le proprie parti di pertinenza nella scheda relativa al proponente ed eventualmente anche agli aiuti di stato
- l) Può essere presentata e pubblicizzata qualunque tipo di pubblicazione sia stata realizzata dal proponente sulle tematiche in oggetto e sia valutata dall'apposita commissione come meritevole di sovvenzionamento. Non necessariamente le pubblicazioni in oggetto debbono essere di carattere scientifico.
- m) I costi sono considerabili comprensivi di IVA solo per i soggetti che non risultino essere, in virtù della normativa vigente in materia, soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto. Ovvero coloro per i quali l'IVA rappresenti un costo effettivo non detraibile.